



intervistando

la Costituzione
penso che...

di Gherardo Colombo,
Mino Martinazzoli,
Michele Sorice,
Sergio Tanzarella



rileggendo

quei solidi
principi

di Vito Dinoia,
Emanuele Carrieri,
Pasquale Bonasora,
Domingo Elefante,
Francesco Greco,
Paola Nocent,
Antonella Mirizzi,
Pina Liuni,
Fabrizio Quarto,
Massimo Diciolla



meditando

chi la ama
e chi la nega

di Alessandro Torre,
Giuseppe Amoruso,
Giuseppe Cotturri,
Carole Ceoara,
Franco Ferrara

PERCHÉ FARE RIFORME
CHE SCONTENTANO TUTTI
SE TUTTI SONO GIÀ
PERFETTAMENTE SCONTENTI
COSÌ COME SONO?



Cercasi un fine

Bisogna che il fine sia onesto. Grande. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come lei vuole amare se non con la politica o col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte.

i ragazzi di don Lorenzo Milani

periodico di cultura e politica

www.cercasiunfine.it

“ riscoprire per rinnovare

di Rocco D'Ambrosio

dire Costituzione italiana, oggi, vuol dire evocare idee e sentimenti, dai più nobili ai più beceri; persone e storie dalle più degne a quelle più nefaste. Eppure, mai come oggi, dobbiamo dire e ripetere la Costituzione molte volte. E' sotto gli occhi di tutti - mi riferisco a quelli che hanno ancora un po' di giudizio e di onestà - l'attacco continuo ai principi etici costituzionali, specie il bene comune, la solidarietà e la giustizia, fondamentali imprescindibili della democrazia e del vivere comune. Attacchi che non vengono solo dalla quasi totalità del centro destra, ma anche da una parte della sinistra, che non combatte più buone battaglie, perché da tempo è molto simile alla destra cattiva, che - solo a parole e raramente - dice di combattere. Fra le tante riflessioni riportate in questo numero, tutte tese a riscoprire la Costituzione per rinnovare la nostra vita comune, ne sottolineo due.

La Costituzione è prima di tutto sintesi di principi etici, fondamentali e comuni a tutti, che sono alla base del vivere civile. Semplificando, si potrebbe affermare che la Costituzione è la religione civile dell'Italia. E' ovvio che si tratta di una semplificazione, che si potrebbe prestare a false e dannose interpretazioni, come quelle ideologiche e totalitarie. Di conseguenza sarebbe me-

glio dire che la Costituzione è l'insieme dei principi etici e, di conseguenza, ispira tutta la vita e l'organizzazione della comunità politica. Quei principi, nei contesti autenticamente democratici, sono il punto d'incontro di tradizioni culturali e religiose diverse. A conferma di ciò deve far molto riflettere come il ricorso all'adozione della religione cristiana come religione civile è proposto da coloro - si pensi ad alcuni politici conservatori italiani - che dimostrano poco rispetto per la Costituzione e sono promotori di pericolose riforme di essa. I principi di una religione civile vanno rinvenuti nel patto costituzionale e, in particolare, secondo la tradizione classica, nel suo modo di concepire la giustizia. Quella dei principi morali condivisi, in primis la giustizia, è la religione laica - se è possibile usare questa espressione - che può essere tollerata, perché non rende, per altre vie, lo stato confessionale, anzi ne tutela e promuove la sua laicità.

In secondo luogo, la Costituzione è richiamo ad un metodo, quello della sua Assemblea Costituente. Tre tradizioni culturali e politiche - social-comunista, liberale e cristiana - si sono incontrate per definire i principi fondanti della nostra comunità nazionale e per far derivare da essi un'architettura di stato personalista e pluralista. La riscoperta delle ragioni più pro-



fonde della laicità e dei contenuti etici fondanti della vita nazionale non deve portare a crociate o integralismi. La politica appartiene a tutti gli uomini e donne che vivono in un territorio, provenienti da etnie, fedi religiose e culture, diverse tra loro, ma che nei principi costituzionali possono e devono ritrovarsi, facendo derivare, da questi, le risposte alle tante emergenze attuali. La differenza di tradizioni filosofiche e culturali, dall'Assemblea Costituente, non è stato vissuto come inconciliabilità delle varie posizioni, ma come dialogo, confronto e ricerca di ciò che unisce le varie posizioni teoriche e pratiche. Le tre tradizioni rappresenta-

te alla sua stesura - social-comunista, liberale e cristiana - confrontandosi e dialogando, hanno formulato un progetto di bene comune di alto valore filosofico, giuridico e politico.

"Si deve promuovere - scriveva Leopoldo Elia, a cui dedichiamo questo numero - una riforma che garantisca efficienza e durata, ma senza chiusure in nome dell'attuazione esclusiva del programma di governo. Occorre dunque scongiurare tentativi che ignorano i fondamentali principi del costituzionalismo, sebbene i segnali che abbiamo in questo senso siano preoccupanti e tali da farci riflettere profondamente".

Leopoldo Elia (1925-2008)
docente di diritto costituzionale,
parlamentare,
giudice della Corte Costituzionale
testimone di legalità
e sapienza cristiana

L'amore come unica legge

La nostra fede in Dio, il nostro amore per lui, sarebbero astratti e insignificanti se non dovessero impegnare tutta la nostra vita, coinvolgendo tutte le cose, piccole e grandi, della nostra esistenza quotidiana. Questa è la funzione insostituibile che Israele attribuiva e attribuisce ai precetti della Legge (*torah*); essi sono la traduzione operativa, concreta, nella prassi di ogni giorno, di quell'amore e di quella fede che sono la realtà fondamentale dell'Alleanza con Dio. Ma, occorre aggiungere, questi precetti, proprio per la loro concretezza, hanno anche un indispensabile valore pedagogico: solo adempiendo la volontà di Dio, manifestata dai precetti della legge, Israele poteva capire veramente che cosa significhi amarLo e come far crescere dentro di sé la realtà di questo amore. La legge deve dunque poi condurci alla fede e all'amore di Dio che ci sono stati rivelati in Cristo, come San Paolo ci ha magistralmente ricordato (cfr Gal 3,24). Nella tradizione ebraico-cristiana dunque, non ci troviamo in una

concezione giuridico-romana della legge, ma la sua importanza e il suo significato è originato da Dio e orientato a Lui. Questo perché ogni legge ci rimanda all'autorità che l'ha emanata. Dio è dunque l'origine della legge. La Bibbia, a differenza dei Codici del vicino oriente, non ha radunato le sue leggi sotto il nome dei suoi re, perché il diritto viene da Dio, con la mediazione di un suo inviato: Mosè. In seguito all'accettazione delle leggi date da Dio sul Sinai come patto di alleanza, ogni buon israelita doveva confessare la sovranità di Dio sulla terra, entrando nella pratica concreta di tutta la Torà. In seguito sarà sempre in nome di Dio che legifereranno sacerdoti, giudici e tribunali. Nella pienezza della rivelazione portata da Cristo - *il compimento della legge è l'amore* - la sua sintesi, il suo fulcro. E dato che l'amore è Cristo, san Paolo dirà che la legge va interiorizzata in un conformarsi a Cristo che è l'amore (cfr 1Cor 9,21). Certamente questa impostazione pone il problema del rapporto tra legge divina e diritto positivo,

che si esprime nelle legislazioni delle società che la storia ha visto nascere e scomparire. Rapporto delicato e di importanza capitale per la emanazione, le gestione e l'esplicitazione delle singole leggi umane. Non è questa la sede per intricarci in discussioni senza sosta, ma penso sia conveniente sottolineare alcune cose di vitale importanza perché la legge abbia il suo valore di giustizia e non si trasformi in pretesto di gestione autoritaria di chi ottiene il potere. Meraviglioso a riguardo mi sembra essere il dialogo tra Gesù e Pilato sul potere umano e la sua gestione. Nessuno può arrogarsi un potere, gli è dato, consegnato; e questo gli ricorda il suo dover rendere conto. Nessuno può essere riferimento normativo assoluto, e quindi solo nella concertazione, nel patto politico, nella discussione sociale ci può essere una esplicitazione normativa ampia, valida per tutti, giusta nel suo mettere i paletti, frutto di una alleanza libera e condivisa. L'affermazione dell'amore come unico evento normativo - "ama e fa quel che vuoi", scrive Agostino



- basterebbe a ridefinire, dunque, i criteri di giustizia che la legge deve riaffermare. La tentazione di fare applicazioni socio-politiche la vinco rimandando a tutti le proprie riflessioni. *Intelligenti pauca*, ossia a " buon intenditore poche parole".


[parroco, Acquaviva, Bari]



tra i libri

di Leopoldo Elia

Leopoldo Elia, nato a Fano il 4 novembre 1925, si è laureato il 25 novembre del 1947 in giurisprudenza nell'Università di Roma. Funzionario dell'Ufficio Legislativo del Senato, è stato Segretario del Gruppo dei Parlamentari Italiani al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea Comune CECA, e ha successivamente svolto funzioni direttive nel Segretariato dell'Assemblea, incaricato di formulare una costituzione per l'Europa. Ha insegnato in varie università d'Italia dagli anni 60 sino alla fine degli anni 90, tranne che nei periodi in cui è stato posto in aspettativa quale giudice costituzionale e per mandato parlamentare. Il 30 aprile del 1976 è stato eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento. Il 21 settembre del 1981 è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale e tale è rimasto fino alla scadenza della carica di giudice costituzionale. Il 14 giugno del 1987 è stato eletto senatore, per il Collegio Roma VIII, per la X legislatura è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali nel Governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Il 27 marzo 1994 è stato eletto deputato, nelle liste del Partito Popolare italiano per la XII legisla-



tura. Il 21 aprile del 1996 è stato eletto senatore per la XIII legislatura. In quest'ultima legislatura è stato presidente del gruppo senatoriale del PPI. Leopoldo Elia è stato socio fondatore del Laboratorio per la polis, rete di cultura e formazione all'impegno civile (2001). È morto il 5 Ottobre 2008 a Roma.

tra i suoi libri

- *La Costituzione aggredita. Forma di governo e devolution al tempo della destra*, il Mulino

- *Studi di diritto costituzionale (1958-1966)*, Giuffrè
 - *con P. Scoppola, A colloquio con Dossetti e Lazzati. Intervista (19 novembre 1984)*, il Mulino
 - *La continuità nel funzionamento degli organi costituzionali*.
 - *Forma di governo e procedimento legislativo negli Stati Uniti d'America*.
 - *Libertà personale e misure di prevenzione*, Giuffrè
 - *Le misure di prevenzione tra l'art. 13 e l'art. 25 della Costituzione*.

in parola

di Pino Greco

Costituzione: In un'organizzazione essa definisce la sua forma, struttura, attività, carattere e regole fondamentali. Deriva dal latino *constitutio*: fondare, costituire. L'uso attualmente più comune del termine rimanda alla legge fondamentale di uno Stato.

Costituzione formale: È il particolare atto normativo con cui viene stabilito un nuovo ordine politico e statale. È il documento scritto che contiene i principi, i valori, le regole e gli istituti fondamentali dell'organizzazione statale; esso può coincidere o meno con la costituzione materiale, dato che quest'ultima ne rappresenta l'evoluzione che può svilupparsi in modo diverso dal progetto iniziale. Nel caso italiano, ad esempio, la Costituzione formale è costituita dal testo entrato in vigore nel 1948.

Costituzione reale o materiale: Le definizioni più comuni della costituzione fanno riferimento ad essa come punto di partenza dalla quale discendono le altre leggi. La dinamicità dell'evoluzione dei rapporti di potere tra le varie classi sociali porta gradatamente ad uno scollamento tra la

legge scritta e quella applicata e concretamente "vivente". Questo scollamento tra la Costituzione scritta e quella applicata può portare a mutamenti in cui i poteri cambiano ed i nuovi rapporti di potere vengono sanciti in una versione rivista della carta costituzionale con emanazioni di nuove leggi. L'assieme di nuove leggi o di atti dell'esecutivo, si possono configurare come una organizzazione di fatto dello Stato, cioè una costituzione materiale, diversa da quella scritta.

Revisione costituzionale: La legge costituzionale è un particolare fonte del diritto, che si colloca nella stessa posizione gerarchica della Costituzione, che, entro certi limiti, può essere modificata o integrata (legge di revisione della Costituzione). Il procedimento per la revisione costituzionale è disciplinato nell'art. 138 della Costituzione italiana: il disegno di legge costituzionale deve essere approvato da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi e avvenire con maggioranza di due terzi dei loro.

[presidente di Cercasi un Fine, Cassano, Bari]



oltre la retorica

Si sta ormai superando il sessantesimo anniversario della nostra Costituzione, che entrò in vigore nel gennaio 1948, e numerosi sono gli appuntamenti (si spera non ... le commemorazioni, vista l'aria che tira) organizzati da un anno a questa parte dappertutto in Italia. Riflettiamoci un attimo sù. Quando, tempo addietro, i costituzionalisti di "Salviamo la Costituzione" (che ancora oggi è lì acquattato, e attende solo di tornare in azione) si sono impegnati contro lo sciagurato progetto di revisione che - tra l'altro - introduceva un premierato malamente ricopiato da altri modelli costituzionali e riduceva la funzione di garanzia che compete al Presidente della Repubblica, il tutto sostenuto da un aberrante sistema elettorale; numerosi sono stati gli incontri tenuti per sostenerle ragioni non di una acritica conservazione dell'esistente, ma per evitare quella che si considerava - e non del tutto a torto - una rischiosa deriva autoritaria. Ma nelle lezioni di qualche nostro collega, anche autorevole, tra i più fortemente impegnati nel parlare della Costituzione ai giovani, notavo talvolta delle note stonate. Alcuni non esitavano a tacciare di tradimento quegli altri colleghi costituzionalisti che sostenevano la revisione: posso comprendere il clima

di contrapposizione del periodo, quando occorreva condurre l'opinione degli elettori verso il referendum, ma questa contrapposizione, alimentata dalla consapevolezza che la posta era in gioco, non poteva mai legittimare alcun tentativo di criminalizzare le ragioni avversarie. Ma ancora più criticabile era, a mio personale parere, la retorica con cui, partendo dalla memorabile frase del Presidente della Repubblica secondo il quale la Costituzione doveva essere considerata come una "Bibbia laica", si discorreva di essa come di una "mirabile sinfonia", di un "grandioso edificio", di una "testo sacro", e amenità del genere. Ahiahi! Ecco la retorica, sempre in agguato, e quanto ancor più subdola di quel acrimonioso e sprezzante - ma franco - scontro fra opinioni che poteva dividere gli oppositori alla riforma dai suoi sostenitori. Ricordo ancora gli sguardi perplessi di molti studenti, che evidentemente consideravano i toni apologetici al di fuori del loro modo di intendere le cose costituzionali (delle quali ammettevano di sapere poco) e, soprattutto, un po' oltre il loro stesso modo di pensare. Mi colpì in particolare l'obiezione che mi fu rivolta da un paio di studenti di un liceo barese (io ero tra il pubblico, e fortunatamente non un relatore "uf-

ficiale"), i quali osservavano che se la Costituzione è una sacra scrittura o una sinfonia, allora ciò vuol dire che solo alcuni eletti possono interpretarla e suonarla. Ammetto di aver provato, quel giorno, dell'imbarazzo. Quale, dunque, l'atteggiamento da seguire? Innanzitutto penso che la Costituzione possa e debba essere letta e suonata da tutti. Si tratta di stabilire anche in questo caso una forma di sacerdozio universale. Per esempio, la tutela dei principi fondamentali è molto importante, ma perfettibile. Mi chiedo: quando troveranno esplicita accoglienza nella nostra "bibbia" costituzionale i diritti di "terza o quarta generazione" o addirittura i diritti delle future generazioni, su cui si sta interrogando un drappello fortunatamente sempre più numeroso di miei colleghi più giovani e di idee aperte? Il meccanismo di governo è tutt'altro che una macchina perfetta, e i suoi equilibri necessitano di una manutenzione consistente (a ciò ci si era tutti impegnati dopo il referendum, ma non si vede ancora nulla di concreto). E il sistema politico ed elettorale sullo sfondo lasciano enormemente a desiderare: la de-



generazione del rapporto maggioranza-opposizione, la spersonalizzazione del voto popolare, il "salto" di molte elementari regole che sovrintendono al rapporto fiduciario tra Parlamento e potere esecutivo, la nebulosa che circonda i diritti umani, e diversi altri aspetti dell'"essere costituzionale", richiedono una presa di coscienza collettiva che non deve lasciarsi condizionare da opposte retoriche, ovvero la retorica della conservazione sacrale e quella dello stravolgimento pseudo-modernizzatore. Si tratta, infine, di lavorare per porre mano a un'opera grandiosa: ricostruire (o costruire di sana pianta) quel concetto di società civile che sembra essere trasmigrato altrove nello spazio e nella storia. Per questo occorre tornare a discutere di cose costituzionali nelle scuole partendo dai più piccoli (in questo senso si sta impegnando l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti: di cui sono un referente regionale per la Pu-

gla, a vostra disposizione) e nelle diverse realtà operanti nella società civile, nella città, nei quartieri, e dovunque vi sia gente disposta ad ascoltare. Però, per favore, stavolta senza retorica, sottolineando che una carta costituzionale non è una semplice sequenza di articoli, ma un importante documento politico e un evento storico nel cammino di un'intera società. Per ricordare tutto ciò torniamo per un attimo al 26 agosto 1789, e alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino che in tale fausto fu scritta, e che nell'art.16 dichiarava, senza neanche un briciolo di retorica, che «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione - n'a point de constitution». E noi, l'abbiamo una Costituzione per cui vale la pena mettersi in gioco?

[docente di diritto pubblico, Bari]

chi nega il futuro

Il decisionismo politico dagli anni Ottanta e poi il populismo dilagato in Italia fino ai nostri giorni hanno manifestato insofferenza per la Costituzione e prospettato grandi riforme, tentato disegni costituzionali radicalmente diversi. Ma, se ci pensiamo, posizioni di questo tipo, che vogliono ridurre la costituzione alla misura degli interessi di una parte, negano l'idea stessa di costituzione. Non è una costituzione che propriamente vogliono, ma la scomparsa di qualsiasi costituzione come legge superiore a quel che possono disporre momento per momento. Serpeggia un'idea dispotica in quel potere maggioritario che considera la legge ordinaria come strumento sufficiente a decidere secondo le proprie convenienze. Si arriva a concepire così che, se si controlla una maggioranza parlamentare, si possano anche fare legittimamente leggi ad personam. E' il presente che domina, il qui e ora di chi decide. In barba a qualsiasi costituzione. E a un certo punto può venire naturale credere che la stessa discussione parlamentare sia pura perdita di tempo: si potrebbe tutto decidere per decreto... Il tempo futuro appunto non conta, ci sono le urgenze del presente, l'irruenza degli interessi immediati.

Questo modo di pensare non è nuovo e ha trovato, negli amanti del potere, contorti ragionamenti a sostegno. "Con quale diritto gli uomini di oggi scrivono una costituzione per gli uomini di domani?". Con questa suggestiva provocazione Carl Schmitt negava in realtà il senso stesso di costituzione: che è quello di statuire regole durature per vincolare l'arbitrio del potere politico a tutela degli uomini comuni. Tempi senza responsabilità verso il futuro furono così chiamati a dispiegare tutta la potenza di cui erano capaci, si rifiutava una costituzione "debole" e si invocava il "potere costituente" forte: ma in realtà era solo voglia d'affermare un tirannico potere d'eccezione. C'era qualcosa di maligno e ironico poi nel fatto che le generazioni ancora non nate fossero invocate non per assumere, ma per dismettere ogni responsabilità verso di esse. Parlando della possibilità che esse avessero mano libera, sembrava si manifestasse un rispetto: ma era la mano libera di chi parlava in quei tempi, quello che si perseguiva. Basta riflettere: chi non accetta limitazioni e non si autolimita, lascia ben poca libertà al futuro. Nel secolo scorso, a partire dagli anni Settanta, questo è stato drammaticamente sempre più chiaro per ogni uomo e donna



del pianeta: le fonti di energia non rinnovabili sono in via di esaurimento, gli equilibri naturali sono scossi, il surriscaldamento minaccia la vita. Ma le maggioranze negli stati più avanzati hanno creduto ancora per decenni di non dover porre alcun limite ai propri consumi di massa e ai profitti delle imprese più capaci. Le costituzioni, con i loro diritti sociali e addirittura la indicazione di limiti alla proprietà privata per ragioni di solidarietà e coesione sociale, diventarono poco alla volta carta straccia, velleità di tempi andati. Ora si vede il danno per tutti e il pericolo perfino per la sopravvivenza umana. Ecco dunque che si deve richiamare l'opinione pubblica e so-

prattutto quella dei più giovani al valore di insegnamenti depositati in documenti importanti come le carte costituzionali democratiche, che furono prodotto di momenti storici particolari, tragici, da cui si uscì con esperienze popolari che fissarono per il futuro significativi obiettivi universali, come il ripudio della guerra e l'affermazione di diritti sociali inediti, e indicarono limiti che si volle non fossero più valicati. Questo non vuol dire che alle nuove generazioni sia negato il diritto di cambiare. Ma il cambiamento che avviene nel rispetto di regole dettate per il bene comune, e non per l'interesse di una maggioranza, porta tutti a nuove

conquiste, non a sottrazioni e perdite. Difendere la natura della costituzione come vincolo e indirizzo dei governanti è il modo di aprirsi una strada per il futuro: le nuove generazioni potranno certo indicare successivi traguardi, ma è da quella strada che devono passare. La lotta per la legalità costituzionale è la via a un futuro migliore. Chi invece nega il valore di questo riferimento, sta rubando ai giovani il futuro.

[docente di scienze politiche, Roma]

Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Commentare l'articolo in pochi passaggi è impossibile, tanto più in quanto richiama concetti come quelli di Repubblica, democrazia, popolo, sovranità. Offrirò, pertanto, solo spunti di riflessione, richiamando l'attenzione sul lavoro, quale fondamento della Repubblica Italiana, e sull'appartenersi della sovranità al Popolo.

Quanto al lavoro, i Padri Costituenti hanno inteso avvertire, addirittura come incipit della Magna Charta, che la principale risorsa del nostro Paese, capace di alimentare il nostro progresso ed il nostro benessere, è appunto il la-

voro, il capitale umano, il nostro sapere fare, inventare, creare, costruire. Se così è - come credo sia - abbiamo ritrovato un caposaldo costituzionale e la traccia di ragionamento, che dimostrano come è vero che le comunità migliorano allorché investono per fare crescere ed esaltare le qualità e capacità umane, non quando ricorrono agli economismi né (peggio) alle tecniche del sistema finanziario, che non possono sostituire o divorare la così detta economia reale, come, se pure tardivamente e io direi taluni opportunisticamente, in questi mesi hanno detto economisti e

ministri pentiti. Secondo punto: la sovranità appartiene al Popolo, ciò vuol dire che la democrazia non può risolversi in una formula vuota, ovvero come governo del popolo o in nome del popolo, come se il concetto di democrazia fosse "un dentifricio" da usare all'occorrenza (avvertiva il Giannini nel lontano 1950), ma è costume di vita, metodo giuridico e quotidiano di governo e gestione delle Pubbliche Istituzioni. Basterebbe solo questo articolo per dire che la Costituzione è ancora viva!

[avvocato, Massafra, Taranto]

Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'articolo due della nostra Costituzione, oscurato dal primo, è ancora più fondante per la indissolubilità dei legami, fra la sacralità dei diritti e la irrevocabilità dei doveri, fra il ruolo della persona e l'importanza delle strutture sociali, fra il valore della individualità e la rilevanza della solidarietà. E' difficile fare meglio dei Padri Costituenti, in termini di conoscenze tecniche e di visione complessiva, ma anche di capacità di trascendere guadagni particolaristici. Riformarla? Una buona Costi-

tuzione è importante, ma non cruciale, perché una cattiva classe politica può fare arrugginire la migliore delle Costituzioni e, al contrario, una buona classe politica può far funzionare bene anche una Costituzione difettosa. La riforma essenziale è il rinnovamento civile. Senza di ciò, la Costituzione è un falso bersaglio. Senza di ciò, il problema rimarrà tale e quale anche in futuro..

[dipendente dello Stato, Taranto]

Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

È l'articolo che, Piero Calamandrei, nel 1955, definì il più impegnativo di tutta la nostra Costituzione. L'Italia venuta fuori dal Fascismo, ritornava alla libertà. La possibilità di un lavoro, di una casa, di una scuola per tutti. Finalmente tutti i cittadini uguali senza alcuna discriminazione. L'articolo in questione interviene su due diversi livelli, il riconoscimento della pari dignità e uguaglianza e l'impegno alla loro realizzazione. Impegnare le Istituzioni non solo nel riconoscimento dell'uguaglianza, ma anche nella rimozione di ogni forma di discriminazione significa, dunque, porre le basi giuridiche indispensabili per uno sviluppo sociale dove conta ciò che si è e non ciò che si ha. L'uguaglianza, allora, non è una condizione di fatto in quanto una democrazia in cui ogni cittadino non sia messo nelle condizioni di contribuire, di concorrere allo sviluppo della società sarà sempre e soltanto una democrazia formale. Oggi il nodo cruciale su cui si misura il cammino, che non può dirsi mai compiuto, verso l'uguaglianza è certamente quello della cittadinanza, intesa come polarizzazione tra l'universalità dei diritti attribuiti ad ogni persona e la loro effettiva fruizione. Sono sempre più i cittadini che restano esclusi dall'accesso a beni e servizi. Assistiamo, molto spesso,

senza il giusto grado di indignazione, al continuo contrarsi delle possibilità di accesso al mondo del lavoro, alle discriminazioni subite dalle persone straniere, alla condizione di solitudine e abbandono di tanta parte della popolazione anziana. I dati, sulle povertà, che ci vengono forniti sono allarmanti! La semplice formulazione del principio di uguaglianza impone a tutti l'impegno ad interrogarsi sui meccanismi, sui processi di produzione dell'esclusione sociale e alla rimozione delle cause dell'emarginazione. Consente ad ognuno di individuare e denunciare le responsabilità politiche, giuridiche e sociali di chi viola il principio di uguaglianza. Assegna ad ogni cittadino, non solo alla classe politica, la responsabilità di attuare e tutelare la Costituzione. Ancora Piero Calamandrei: "la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove; perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile".

[la versione completa di questo articolo si trova sul nostro sito, al rigo centrale: ancora sul tema della Costituzione, n. 36 di Cercasi]

[pres. coop. soc. Teseo, Conversano, Bari]

Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Da 15 anni le tappe fondamentali della ri-mercificazione del lavoro da parte della legislazione italiana, sono state principalmente quattro. La prima in realtà non è stata una legge ma un protocollo di intesa tra governo, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro, sottoscritto dalle parti il 23-07-1993 dove il governo si impegnava a predisporre un "organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro." Nel protocollo per la prima volta si parla di lavoro interinale e di contratti a tempo determinato previsti in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori. La seconda tappa, è stata la legge 196/1997,

detta "pacchetto Treu" chesebbene abbia introdotto anche rilevanti forme di flessibilità della prestazione, tuttavia i lavori flessibili venivano considerati come eccezione (entro una quota limite che poteva andare dal 5 al 10 per cento) rispetto all'orario a tempo pieno e all'impiego di durata indeterminata che costituivano la norma per la categoria. La terza tappa ha costituito un salto netto verso la moltiplicazione dei lavori flessibili: il decreto legislativo 368/2001, che muovendo da una direttiva europea ha di fatto liberalizzato i contratti di lavoro a termine; l'aspetto peggiore di questo decreto è la ripetibilità senza fine, a carico della stessa persona, dei contratti a termine, a condizione che il datore di lavoro badi, come prevede il decreto, a far trascorrere almeno 20 giorni tra la fine del precedente e la stipula del susseguente contratto. Con il contributo di tale decreto, i dipendenti assunti a tempo determinato sono saliti in un decennio da 1,5 milioni nel 1996 a 2,1 milioni ad inizio 2007. La quarta tappa: la legge 30/2003 (insieme al decreto attuativo 276/2003) ha fatto saltare i limiti di contenimento all'impiego dei lavori atipici in un'azienda, come previsto dal pacchetto Treu, è ammesso, in oltre, che la somministrazione di lavoro in affitto sia a tempo determinato che indeterminato arrivi a costituire una quota qualsiasi del personale in servizio presso una determinata impresa utilizzatrice. Inoltre il medesimo decreto, ha moltiplicato le tipologie di rapporto di lavoro che presuppongono espressamente, una contrattazione esclusivamente individuale del rapporto; ed è proprio attraverso la contrattazione individuale che si materializza quella separazione tra la forza lavoro e i caratteri costitutivi della persona che costituisce l'essenza della idea del lavoro come pura merce.

Alla luce di tutto ciò, ci chiediamo quale ruolo la politica abbia oggi e per il futuro, nel far sì che il lavoro ritorni ad essere fonte di progresso materiale e spirituale della nostra società per il bene di questo nostro Paese.

[geometra, Putignano, Bari]



Articolo 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

È un forte richiamo al concetto di unità della Repubblica, non solo in una dimensione fisica ma soprattutto nella convinzione di affermare l'appartenenza ad una unica realtà nazionale, travalicando i tentativi egoistici e disfattisti di taluni, abituati a difendere in modo molto limitativo e gretto il proprio "orticello". La Costituzione nello stesso articolo afferma il principio delle autonomie locali e del decentramento amministrativo. Orientamento che assolutamente non contraddice quanto affermato nel concetto di identità unitaria, perché sostiene in maniera significativa la dimensione di crescita globale anche se nella diver-

sità delle singole e differenti realtà territoriali che compongono la nostra Repubblica, dotate di una loro autonomia. Ma ciò comporta il rischio che tale autonomia possa suscitare antagonismo e concorrenza? No. Infatti è sottosa una libertà di iniziativa da parte delle singole realtà territoriali, però, finalizzata alla condivisione e alla sussidiarietà, orientata a salvaguardare il principio cardine della unità nazionale e della crescita uniforme di tutte le realtà territoriali, abolendo ogni pur minimo segno di discriminazione o di assoggettamento. Pertanto alla luce di questo diviene automatico pensare e agire per il bene della Repubblica, che rimane in-

divisibile e che non si può pensare essere costituita da due realtà fisiche: il nord e il sud, ricercando in questa differenziazione solo gli aspetti negativi che risaltano il virtuosismo dell'una rispetto all'altra, considerata più degenere e malfamata. E' necessario recuperare il senso di appartenenza all'unica realtà nazionale, arricchita dalle diversità, credendo che lo sviluppo e la crescita di tutti possa dare una spinta più forte ed un'apertura maggiore alla soluzione di tutti i problemi che oggi assillano la nostra società.

[infermiere, Cassano, Bari]

pensando

di Paola Nocent

Articolo 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Commentare questo articolo, da una regione come il Friuli, mi porta a considerare la storia complessa di questa terra, ricca di etnie e culture; mi richiama conflitti e tentativi di circoscrivere le minoranze, accontentandole il più possibile; ma anche confini labili da una parte, e duri dall'altra. Penso alle tante contraddizioni di Gorizia, città divisa e non pienamente riunificata. Questo tipo di politiche non sempre ha cercato di comprendere la storia dei gruppi coinvolti, né contribuito alla loro reale integrazione. Spesso lo stesso

dialogo fra le minoranze linguistiche non ha portato molti frutti, come il rispetto di identità, luoghi, culture e lingue proprie di ogni gruppo. Non penso che lo spirito di esaltazione di alcuni gruppi che qui si vive (rasentando anche l'imposizione, in alcuni casi), sia coerente con il volere dei Padri costituenti che, molto probabilmente, pensavano alla bellezza della diversità e alla loro armonica e pacifica convivenza.

[educatrice, Monfalcone, Gorizia]

pensando

di Antonella Mirizzi

Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questi articoli sanciscono il principio di laicità. La Santa Sede già dal Concordato, firmato l'11 febbraio del 1929 dal card. Gasparri e Mussolini fino ad oggi, ha sempre osservato una linea assai pragmatica nei rapporti con lo Stato Italiano, cioè ottenere il riconoscimento della dimensione pubblica, non privata della fede, affinché lo Stato assuma dei doveri nei confronti della religione come dimensione pubblica: gli aiuti di stato, i finanziamenti, gli sgravi fiscali. Sostanzialmente il riconoscimento della dimensione pubblica del fatto religioso, si traduce nell'obbligo di contribuire al mantenimento della Chiesa per tutti gli italiani: credenti e non.

Se condividiamo la affermazione che laicità, riformismo e democrazia di uno Stato sono realtà strettamente intrecciate tra loro; allora, come cittadina chiamata alla responsabilità, ancor più perché credente, mi chiedo: quanto il condizionamento della "doppia sovranità" Stato-Chiesa potrebbe aver rappresentato e rappresenterebbe ancora oggi l'ostacolo principale al pieno sviluppo del senso dello Stato democratico fra i cittadini italiani? Lo Stato Italiano può definirsi veramente laico? Come credenti laici, possiamo rinunciare alla responsabilità di richiamare i nostri Pastori al rispetto del Concilio? Così infatti, si legge in Gaudium et Spes, 76: "la Chiesa stessa si serve di strumen-

ti temporali nella misura in cui la propria missione lo richiede. Tuttavia essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile. Anzi, essa rinunzierà all'esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constataste che il loro uso può far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigesero altre disposizioni".

[la versione completa di questo articolo si trova sul nostro sito, al rigo centrale: ancora sul tema della Costituzione, n. 36 di Cercasì]

[biologa, Putignano Bari]

pensando

di Pina Liuni

Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

L'articolo 9 è contenuto nei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. E' un articolo originale nel suo enunciato in quanto esistono poche analogie rispetto alle Costituzioni degli altri Stati del mondo. In esso è racchiuso in maniera inequivocabile il cuore dell'identità della nostra Nazione poiché cultura, tecnica, scienza, paesaggio e patrimonio storico-artistico sono un tutt'uno inscindibile nella nostra coscienza di cittadini italiani.

Dell'articolo sottolineiamo 2 verbi: *promuovere e tutelare*; e il soggetto: *la Repubblica. Promuovere*: nel suo significato di far progredire, favorire. *Tutelare*: non nel senso di una passiva pro-

tezione ma nel suo significato di custodire, rendendo il patrimonio e il paesaggio fruibili da parte di tutte le generazioni: quelle presenti e quelle future. *La Repubblica*: è compito e missione dello Stato, e non di singoli privati, occuparsi degli obiettivi dell'art. 9, è funzione essenziale della Repubblica, ne qualifica il suo modo di essere e impegna tutte le Pubbliche Istituzioni.

E' utile ora far riferimento ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1986 con la quale viene ribadita "la primarietà del valore estetico-culturale della nostra Nazione", che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici, i quali

rappresentano solo un mezzo per la conservazione e la diffusione della cultura e del patrimonio nazionali. A ciascuno di noi sta anche il compito di esercitare una cittadinanza consapevole e responsabile che si traduce nel rispetto dei nostri beni culturali, artistici e paesaggistici, nella convinzione che il nostro futuro sta anche nella tutela e nella conservazione del nostro patrimonio nazionale.

[bancaria, Minervino, Bari]

pensando

di Fabrizio Quarto

Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Il 2 ottobre 1946, il Presidente Umberto Tupini, avviava la discussione sull'articolo 10. Si trattava di consentire l'introduzione nel nostro Ordinamento del "trasformatore permanente" ovvero di un dispositivo

d'adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale generale. Inoltre si disciplinava, invece, la condizione giuridica dello straniero nel nostro territorio che veniva regolata in conformità alle norme ed ai trattati internazionali sempre che questi non fossero

in contrasto con i principi del sistema costituzionale. Dopo acceso dibattito, prevaleva un'interpretazione secondo la quale la Costituzione doveva equiparare e parificare il cittadino e lo straniero tutte le volte in cui ciò non fosse in contrasto con i preminenti interessi del nostro Ordinamento.

E infine il terzo comma. Si trattava, infatti, di garantire il diritto d'asilo nel territorio italiano in favore degli stranieri ai quali fossero negate le libertà fondamentali riconosciute

dalla stessa Costituzione. Giorgio La Pira vincendo ogni resistenza, persuadeva i colleghi sulla indispensabilità del diritto di asilo ricordandone le origini. Sulla scorta delle medesime emozioni veniva introdotto anche il quarto comma dell'articolo che non ammetteva l'extradizione dello straniero per reati politici.

Terracini evidenziò che la nostra Costituzione nasceva "in una congiuntura non ancora definita, in un processo di trasformazione ancora in cammino, in cui alcuni istituti vecchi non sono ancora morti, ed altri nuovi non sono ancora interamente vivi. Esistono due crepuscoli tra il giorno e la notte: questo che ora scorgiamo sarà per la nostra Italia crepuscolo d'aurora e non di tramonto". Oggi, dopo sessant'anni, molti principi ivi espressi restano pienamente validi, alcuni vanno rivisti, mentre altri ancora meritano addirittura di essere recuperati nella loro pienezza e profondità.

[la versione completa di questo articolo si trova sul nostro sito, al rigo centrale: ancora sul tema della Costituzione, n. 36 di Cercasì]

[avvocato, Massafra, Taranto]

pensando

di Massimo Diciolla

Articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Scrivere così l'art. 11 della nostra Costituzione, in un Paese appena violentato dal conflitto mondiale, già ammalato dal culto della guerra, dal colonialismo e dalle leggi razziali, poteva essere facile: eppure tale disposizione rappresenta uno dei tanti esempi di saggezza, eccellenza e lungimiranza etica e politica dei Padri Costituenti. Rompendo con gli schemi universalmente condivisi, essi affermarono la contrarietà assoluta

del Paese alla guerra di aggressione, impiegandovi un termine fortissimo ed inequivoco: l'Italia "ripudia", rinnega, aborre, la guerra offensiva. Una svolta epocale che, nei commi successivi, ne schiudeva un'altra, altrettanto sorprendente: lo Stato acconsentiva a limitare la propria sovranità in favore di organismi sovranazionali che, di comune accordo, costruissero la pace e la giustizia fra le Nazioni.


Nonostante il proliferare e il po-

tenziamento di tali organismi, i conflitti armati, anche dopo il 1945, non sono mancati: l'Italia ne è stata lambita, e talvolta dolorosamente incisa, in particolare, allorché ha deciso di partecipare alle cosiddette "missioni di pace" o di "ingerenza umanitaria", disposte dall'ONU, dalla UE o da taluni degli alleati. Quelle nel Golfo, nella ex Jugoslavia, in Afghanistan, in Iraq sono state davvero missioni di pace e umanitarie oppure guerre non dichia-

rate? Sono compatibili con l'art. 11? La risposta non è semplice. Un dato certo su cui riflettere potrebbe essere questo: la lettera e la perentorietà dell'art. 11 non lasciano dubbi sul fatto che operazioni militari all'estero, in tanto siano costituzionalmente legittime, in quanto disposte da organismi internazionali e rigorosamente limitate al perseguimento di pace e giustizia. Ogni altro intento, politico, strategico, economico, soprattutto se individuato e

promosso da un singolo Stato, non dovrebbe legittimare l'Italia a ricorrere alle armi. Ci sembra che la storia recente, con le sue guerre preventive e il suo dilagante unilateralismo, non sia pienamente conforme ai chiari e sacrosanti precetti dell'art. 11.

[avvocato, Conversano, Bari]



3 domande sulla Costituzione

1. Dico Costituzione Italiana e Lei a cosa pensa....
2. Se Lei fosse chiamato a modificare la Costituzione, cosa cambierebbe e cosa lascerebbe intatto?
3. Cosa significa oggi difendere la Costituzione?



intervistando

di Gherardo Colombo

1 che è poco osservata dai cittadini!

2 Bisognerebbe ragionare sul nuovo significato che la Costituzione ha dato alla parola giustizia. Prima della Costituzione diritti e doveri erano distribuiti in modo disuguale: ad alcuni soprattutto diritti, ad altri quasi esclusivamente doveri; giustizia voleva dire disuguaglianza e discriminazione. La nostra Costituzione ha previsto diritti fondamentali per tutti, e uguaglianza di fronte alla legge, che vuol dire di-

ritti e doveri distribuiti a tutti nella stessa misura, opportunità pari per tutti. Giustizia vuol dire uguaglianza. E' necessario ricordarsene, se non si vuole tornare indietro.

3 Uno degli aspetti importanti che andrebbe rivisto è certamente quello relativo alle disposizioni sulla cittadinanza: dovrebbe essere previsto dalla Costituzione che la cittadinanza sia attribuita a tutti i nati in Italia, insieme al diritto di voto per chi, straniero, risiede stabilmente

nel nostro Paese. Un altro aspetto che merita attenzione è la tradizionale concezione della divisione dei poteri, che varrebbe la pena di rimodellare comprendendovi il potere di informazione, che può condizionare le scelte dei cittadini, e quello dell'economia, che può condizionare gli equilibri sociali. Credo che andrebbe rivisto anche l'articolo 7, che pone la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio rispetto alle altre religioni.

[già magistrato, Milano]

intervistando

di Sergio Tanzarella

1 Penso ai diritti sanciti e di fatto negati in questi 60 anni. L'elenco è così lungo da suscitare sgomento. Ma l'aspetto più grave è che quei diritti per un certo tempo sono stati affermati come possibili traguardi che potevano essere, pur faticosamente, raggiunti. Oggi la situazione è capovolta. Proprio i diritti ispirati a giustizia ed equità sono avvertiti, da quella che si auto proclama pomposamente classe dirigente, come un ostacolo all'economia e allo sviluppo. La Costituzione è quindi compresa come un impedimento a liberarsi degli esseri umani che restano indietro o che sono costretti a rimanere indietro. Ecco, dico Costituzione italiana e penso agli esclusi, e penso ai malati che in Italia non possono curarsi e penso a tutti coloro per i quali la Costituzione è un assegno non esigibile. Dico Costituzione è penso alla sua negazione istituzionalizzata: impunità per i furbi, per la massoneria della P2, per gli stragisti, per i politici corrotti, per quelli che tengono i lavoratori in stato di schiavitù. Dico Costituzione e penso ad Aldo Moro volutamente abbandonato nelle mani dei suoi carnefici da uomini dello Stato. Dico Costituzione e penso alle aule insanguinate della scuola "Diaz" di Genova e a quelle Forze dell'ordine per la quali la Costituzione è rimasta carta straccia come hai tempi del dopoguerra. Una nazione dove quasi impunemente dei rappresentanti dello

Stato possono aggredire degli inermi cittadini che dormono, spaccare ossa e teste, manganelare a piacimento e organizzare una messinscena portando bombe è una Nazione nella quale la Costituzione non sembra avere inciso in nulla rispetto al ventennio fascista.

2 Innanzitutto la riscriverei traducendola in lingua italiana, nella lingua in cui tutti potrebbero capirla. Adesso è scritta in una forma tecnico-giuridica di quelle che non vanno bene nemmeno per le leggi, figurarsi per la legge delle leggi come la Costituzione. Quando anche l'ultimo analfabeta d'Italia ci dirà che è in grado di comprendere tutti gli articoli allora la traduzione della Costituzione sarà pronta. Resta poi da rendere più esplicito, più assoluto, più forte il principio che ogni esclusione sociale deve essere proibita. Si rende necessario allora riscrivere l'articolo 3 perché dopo 60 anni gli ostacoli di ordine economico e sociale non sono stati rimossi anzi sembrano ulteriormente accresciuti. Occorrerebbe esplicitare come si intende rimuovere quegli ostacoli, con che mezzi e con quale quantità di impegno. Da riscrivere poi sarebbe l'articolo 11, poiché nonostante il dichiarato ripudio della guerra in guerra ci siamo stati e ci siamo. E allora d'obbligo ribadirlo con tale chiarezza che nessun Parlamento, nessun presidente, nessun ministro, nes-

sun generale e nessun commerciante di armi possa gettare in guerra un'intera Nazione. E anche l'articolo 10 andrebbe riformulato in modo più stringente ed esplicito considerato a quanti rifugiati e chiedenti asilo viene risposto negativamente.

3 Si può difendere solo ciò che si conosce pertanto la prima difesa sarebbe rendere la Costituzione patrimonio e riferimento comune. Rifarsi oggi alla Costituzione sembra essere inteso da molti come il richiamarsi ad un sito archeologico e non all'elemento vivo che ispira le ragioni del vivere come comunità nazionale. Per difendere la Costituzione è necessario soltanto applicarla nel modo più meticoloso possibile ispirando non solo le leggi ma le politiche locali rendendo così visibile che i diritti annunciati possono essere realmente fruiti. Occorre questo e non certo dar retta ai nostalgici superficiali che pensano che il possesso di un tricolore e le parole dell'inno nazionale possano restituire ai cittadini una identità nazionale e una memoria. Difendere la Costituzione equivale a rinunciare a difendere il privilegio perché solo così il principio della pari dignità dell'articolo 3 apparirà credibile.

[docente di storia ecclesiastica, PFTIM Napoli, PUG Roma]

intervistando

di Michele Sorice

1 che è poco osservata dai cittadini. Mi vengono in mente tre prospettive. La prima è l'idea di patto fondativo, liberamente e democraticamente assunto da cittadini non più sudditi. La seconda copre l'idea di diritto o meglio dei diritti che accompagnano la persona umana per il solo e semplice fatto che essa esiste. In questa prospettiva si colloca anche la considerazione che la persona assume senso e significato solo nell'altro, un tratto che a me sembra caratterizzante del fondamento solidaristi-

co della nostra Carta Costituzionale. La terza prospettiva infine è quella della democrazia: la Costituzione mi fa venire in mente la dimensione dinamica dell'ordinamento democratico. Mai perfetto, mai giunto a compimento, sempre da migliorare ma comunque fondato su un percorso certo e chiaro. Quello tracciato dalla Costituzione appunto. Ci sarebbe poi un altro aspetto: più che una prospettiva, un semplice debito morale. La Costituzione, cioè, mi fa venire in mente l'impegno, il sangue, le vite di tante

persone che ci hanno donato sé stessi perché noi avessimo quella Carta.

2 Non sono un giurista e non posso quindi entrare nel merito. Direi, tuttavia, che la Costituzione rappresenta appunto il patto associativo e fondativo di un popolo: in qualche modo promana dalla cultura del popolo. La cultura, però, è un processo dinamico, non è mai cristallizzato. Ecco allora che la Costituzione può e deve essere

intervistando

di Mino Martinazzoli

1 Se rileggiamo i resoconti del dibattito nell'assemblea plenaria della Costituente, troviamo spesso la metafora della "casa comune" degli italiani. L'idea che animava i Padri Costituenti era quella di porre le fondamenta di un edificio. A me sembra più appropriata l'immagine del viaggio, dal momento che certamente una Costituzione riflette storicamente il tempo in cui nasce ma contiene in più l'ambizione della durata. Non per caso, nel breve pre-ambolo, i Padri della costituzione americana scrivevano che essa veniva stabilita al fine di preservare "per loro e per i loro posteri, il dono della libertà". La Costituzione italiana è dunque la mappa di un viaggio, ne fissa la direzione, ne detta i ritmi e le regole, ne definisce l'approdo, ne garantisce le ragioni. E' scritto lì, insomma, il cammino possibile per il compimento della speranza democratica.

2 Proprio perché mi sono riferito prima all'attitudine progressiva della Carta alla sua capacità di indicare le possibili risposte alle domande e alle provocazioni nuove, sono tentato di dire che ove fossi chiamato a modificare la Costituzione farei finta di non aver sentito. Tanto più se considero gli scarsi risultati e la notevole confusione che costituiscono il bilancio di più che un decennio di chiacchiere sulla riforma della Costituzione. Quando la necessità di una riforma della Costituzione viene evocata non guardando al futuro ma alle contingenze dello scontro politico, siamo alle prese con un rischio-so cortocircuito. Non è per caso che, se facciamo memoria delle proposte volta a volta formulate dalle diverse istanze partitiche, ne decifriamo facilmente l'ispirazione guardando

alle convenienze mutevoli di ciascuno dei contendenti. Questo non significa che un'opera costruita per durare non abbia bisogno di un'accurata manutenzione e proprio per questo l'articolo 138 della Costituzione stabilisce le procedure di revisione. Ma i guai cominciano quando, per dirlo alla maniera di Pascal, si pretende di supplire allo spirito di finezza con lo spirito di geometria. Conviene dunque diffidare dei geometri della riforma Costituzionale.

3 La Costituzione va perciò difesa. E questo accade se, rispettandone la lettera, siamo capaci di alimentarne lo spirito sul paragone del mutamento che, in modo così accelerato, investe la vita singolare e plurale. La domanda è: crediamo ancora nell'attualità di quella opzione di personalismo comunitario che costituisce l'ispirazione e l'ideale fondante della Costituzione repubblicana? Se la risposta è affermativa, occorre aderirvi nei comportamenti e nelle scelte, quale che sia il compito che ci appartiene in quanto cittadini e quale che sia la nostra responsabilità politica. Si tratta insomma di certificare la costituzione vivente piuttosto che professare astratte ed inerti fedeltà. Questa è oggi la prova che ci riguarda se pensiamo che la Costituzione non sia un pezzo di carta qualsiasi scritta in un anno qualsiasi, ma la proiezione storica tuttora significativa e probante della mai compiuta promessa democratica. Se Renan poteva spiegare la parola della nazione definendola come "il plebiscito di ogni giorno", ben possiamo noi evocare la Costituzione come il plebiscito di ogni giorno.

[politico, avvocato, Brescia]



modificata laddove essa non rappresenti più in maniera efficace i sogni e le prospettive di un popolo. Al tempo stesso, però, essa è anche la strada, il percorso da seguire: i suoi fondamenti, cioè, devono - e ripeto, devono - essere intangibili.

3 A mio avviso significa difenderne lo spirito: la dinamicità da una parte, i principi fondativi dall'altra. Difendere la Costituzione significa difendere il valore intrinseco: non un

mero atto giuridico ma un documento che esprime il nostro stesso modo di essere italiani. Difendere la Costituzione non significa difendere una "forma" bensì difendere e rafforzare il valore stesso della democrazia e della partecipazione. Difendere la Costituzione significa difendere l'Italia, quella composta delle speranze, dei sogni, dei progetti della sua gente.

[docente di sociologia dei media, LUISS, Roma]

tra il rinnovare e il tradire

È impossibile pensare ad una democrazia, senza un assetto costituzionale. La Costituzione ha il compito per le democrazie moderne riformiste, di cambiare (nel modo più democratico possibile) le regole del conflitto politico. In Italia, un diffuso punto di vista, ha introdotto la suddivisione (poco convincente) fra una "Prima Repubblica" e una "Seconda Repubblica": i segni di divisione più evidente, starebbero nel passaggio dal vecchio sistema elettorale "proporzionale puro" a quello "maggioritario" (dall'elezioni politiche del '94 in poi), nella scomparsa dei partiti politici precedentemente protagonisti, e da un "nuova stagione politica" (?) inaugurata negli anni post Tangentopoli, culminata con l'elezione a Presidente del Consiglio dell'imprenditore Silvio Berlusconi. A mio avviso - che per fortuna è condiviso anche da esperti - non si può pensare che il cambiamento del meccanismo elettorale, nonché l'avvicendamento fra diversi soggetti politici, segnino la nascita di una "Seconda Repubblica"; espressione troppo spesso utilizzata che manca di rispetto alla nostra Carta Costituzionale. Nella storia della Francia si contano 5 Repubbliche, poiché per ben 5 volte è mutato l'assetto costituzionale repubblicano francese, la stessa cosa non può dirsi assolutamente del caso italiano. Negli anni in cui

operò l'Assemblea Costituente, essa dovette misurarsi con non poche contraddizioni nel passaggio da un ordinamento giuridico "monarchico-fascista" a una nuova concezione di democrazia. A tal proposito decisiva è stata la collaborazione fra le varie componenti etico-sociali e politiche della neonata Repubblica: cattolici, liberali, socialisti e comunisti. Negli ultimi anni, un duro contrasto politico si è fatto registrare in riferimento al nostro testo costituzionale: il binomio riformismo-federalismo è finito così con l'essere l'unico contenuto di un possibile mutamento della nostra Costituzione, che tuttavia rimane poco sentito dall'opinione pubblica come una priorità per il nostro assetto politico-istituzionale. Quindi in primo luogo, è indispensabile ristabilire quel collegamento fra cittadini e Costituzione per poi pensare a possibili cambiamenti futuri. Certamente, la Costituzione è un testo suscettibile a modifiche, in quanto essa tecnicamente è una "norma di produzione" (ovvero serve a produrre altre norme), e come tutte le altre norme è soggetta ad aggiornamenti. Ma la sua funzione di norma-guida nella definizione dell'assetto istituzionale dello Stato, le impedisce di essere sottoposta a continue e repentine variazioni. Di contro però, la sua totale rigidità, potrebbe comportare la condanna ad una

perdita di significato del valore civile e del legame con i cittadini. Pertanto la rigidità costituzionale può divenire uno strumento di semplice "conservazione", causando frizioni sociali.

La Costituzione è un momento di congiunzione fra ordinamento giuridico, società e politica. La "qualità democratica" di uno Stato si misura in base all'esistenza di una solida intellaiatura costituzionale. In passato, democrazia e costituzione rappresentavano per la nostra Repubblica due sinonimi; oggi purtroppo non è più così, perché la presenza di democrazia è sentita dalle parti politiche come il diritto di avanzare liberamente proposte di revisione costituzionale, in modo più o meno legittimo. Ciò per la società italiana è qualcosa di molto pericoloso, perché la Costituzione ha una sua propria funzione che così può essere messa in pericolo: introdurre limiti di rispetto e garanzia, a beneficio della cittadinanza e a tutela dei singoli poteri dello Stato, fra loro autonomi. Per il costituzionalismo italiano, l'assetto "pattizio" è stato fondamentale, ciò ha portato in pochi anni (dal 1945 al 1948) ad un vero capolavoro per una neonata

democrazia. Mai in precedenza si era registrato un confronto tale fra culture civili così diverse, tenendo conto anche di un tessuto sociale nazionale disomogeneo a livello geografico (Nord-Sud). In ogni caso la solidità della democrazia rappresentativa assicurata dalla Costituzione repubblicana, ha avuto ragione anche nei momenti più difficili, grazie al principio fondamentale dell'Unità Nazionale. Rompere l'equilibrio costituzionale significa rompere l'equilibrio del Paese. Un esempio negativo in tal senso può essere considerato senza dubbio, il tentativo fatto nel 2006 dal "governo Berlusconi", che nasceva come un disegno concepito dalla parte di chi deteneva il potere esecutivo, reintroducendo la pratica dell'"imposizione" quasi di derivazione monarchica. Non è all'esecutivo che il nostro ordinamento giuridico affida il compito costituzionale, in quanto l'esecutivo

non rappresenta una parte politica "super-partes". È il popolo l'ultimo arbitro in materia costituzionale. Per modificare la Carta costituzionale non basta dunque una semplice maggioranza parlamentare, ma occorre un'ampiezza di confronto. La "rigidità" intende sempre possibile il cambiamento, purché esso mantenga le caratteristiche del "patto" consensuale. Con rammarico quindi, si registra oggi in Italia, la tendenza a fare della Costituzione un oggetto di lotta politica. Per questo motivo occorre trovare la giusta misura fra bisogno di efficienza del governo e mantenimento di strumenti di controllo del potere legislativo, nonché pensare all'aggiornamento con ponderatezza, buona fede e spirito patriottico, nell'interesse dall'unità nazionale. A buon intenditor...

[studente universitario, Bari]



dove il giusto c'è

I Padri Costituenti, all'indomani della conclusione della II guerra mondiale e dei totalitarismi che l'avevano generata, dimostrarono una straordinaria capacità di equilibrio e di lungimiranza. Il principio della autonomia e della indipendenza della magistratura è un tema di urgente attualità. L'articolo 101 della Costituzione dispone che "I giudici sono soggetti soltanto alla legge", mentre il 104 sancisce che "La magistratura costituisce un organo autonomo ed indipendente da ogni altro potere". Una disciplina particolare è stata introdotta per la funzione del Pubblico Ministero, il quale, in base all'art. 107 "gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme dell'ordinamento giudiziario" che, in attuazione di tale disposizione, ha sottratto il PM dalla direzione del ministro di Grazia e Giustizia (come, invece, disponeva originariamente la legislazione del 1941 sull'ordinamento giudiziario). Altra norma di garanzia è l'articolo 109 - "L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria" - secondo cui le autorità di pubblica sicurezza sono sottoposte esclusivamente alle dipendenze dirette - per quanto attiene al loro impiego funzionale - della magistratura che ne di-

spongono, pertanto, indipendentemente dal potere esecutivo, suo naturale vertice sotto l'aspetto organizzativo e disciplinare. Così prevedendo, i Costituenti hanno voluto sottrarre al governo la possibilità di dare indirizzo politico alla attività di repressione dei reati (alla norma in esame è altresì correlato l'articolo 112 sulla obbligatorietà dell'azione penale: il giudice che è sottoposto esclusivamente alla legge, autonomo ed indipendente deve accertare i reati, dirigendo le operazioni inquisitorie senza ingerenze politiche. A chiusura del sistema, la Costituzione prevede l'organo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 105) cui spetta in via esclusiva la deliberazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico dei giudici (promozioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari ecc...). Nel periodo pre-costituzionale tali provvedimenti venivano adottati con decreto del re su proposta del ministro di competenza, assoggettando il potere giudiziario al potere dell'esecutivo, con ovvie possibilità di abuso e prevaricazioni. Attualmente il CSM è presieduto dal presidente della Repubblica e ne fanno parte, di diritto, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di Cassazione,

mentre gli altri consiglieri sono eletti, per i 2/3, da magistrati ordinari fra gli appartenenti alle varie categorie e, per 1/3, dal Parlamento tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con almeno 15 anni di esperienza. L'affiancamento di soggetti cosiddetti "laici" ai magistrati ordinari ha lo scopo di evitare un eccessivo isolamento dell'organo di autogoverno dei giudici dagli altri poteri dello Stato, nel rispetto del principio di autonomia ed indipendenza. Appare sintomatico che le periodiche proposte di riforma della Giustizia in Italia si articolino quasi sempre intorno al testo delle norme ora esaminate per modificarle - in maniera a volte diretta a volte indiretta - nella direzione di un inquietante ritorno al passato. I Padri Costituenti probabilmente intuirono anche questo fisiologico e facile rigurgito politico - istituzionale di forme autoritarie che nella amministrazione della Giustizia ed è per questo che ci hanno trasmesso un testo normativo tanto pregnante di cultura giuridica e di insuperabile sintesi politica.

[avvocato, Putignano, Bari]

PERCHÉ FARE RIFORME CHE SCONTENTANO TUTTI SE TUTTI SONO GIÀ PERFETTAMENTE SCONTENTI COSÌ COME SONO?



federalismo fiscale e mezzogiorno

Il ministro Fitto è autore, unitamente al ministro Calderoni, del disegno di legge "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione". È stupefacente il dispiegarsi di tante forze per ribaltare gli approcci che contrastano con il disegno riformatore di matrice leghista.

Nella relazione di accompagnamento al decreto viene sostenuto: "il tema del federalismo fiscale è stato trattato in modo strumentale, prospettando l'esplosione della spesa pubblica, l'aumento della pressione fiscale, la frattura del Paese".

Affrontare l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione è cosa diversa dal perseguimento del "federalismo secessionista" perseguito dalla Lega. Questa utilizza il "federalismo fiscale" come grimaldello per il passaggio allo stato federale perseguito da oltre un ventennio. Intanto è bene dire

subito che il passaggio dalla capacità reddituale delle persone a quella del territorio accentua la crisi dualistica. Questo passaggio presuppone il cambiamento del ruolo dello stato che finisce a valle delle regole economiche, a queste subordinato, la sua capacità redistributiva viene fatta derivare sempre da un giudizio di valore o da una particolare "teoria della giustizia" e non dal rapporto Stato collettività. L'entità delle aliquote fiscali è una funzione della politica economica. Il garante di questo rapporto è lo Stato come momento di composizione degli interessi che emergono dal mercato e come garanzia di tutela della libertà, a cominciare da quelle economiche. La pressione fiscale e l'intervento pubblico sono l'altra faccia della medaglia dell'economia moderna e dell'evoluzione storica dei diritti positivi. Indiscutibilmente la riduzione delle tasse comporta/determina l'interesse dell'opi-

nione pubblica ma, allo stesso tempo, spezza la correlazione tra il dovere contributivo solidaristico e il finanziamento delle spese pubbliche e sociali, cioè si creerebbe una frattura tra giustizia fiscale e giustizia sociale. Ma di questo se ne parla poco.

L'idea di razionalizzare (ridurre) la spesa attraverso il federalismo è la parte nobile del dibattito, ma quando la discussione parte dalle tasse, ovvero dall'attuazione dell'art. 119, come si evince dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, citata nel ddl 1117, in qualche modo si rompe il principio dello scambio fiscale. Sostanzialmente si configura la finalità delle imposte. Non sono più finalizzate a finanziare la spesa pubblica sulla base individuale del reddito complessivo posseduto e sulle caratteristiche personali del titolare dei redditi, piuttosto si introduce forzatamente una capacità reddituale fiscale territoriale che la nostra Costitu-



zione non contempla. Infatti l'art. 3 affida alla Repubblica il compito di "rimuovere i vincoli di ordine economico e sociale" (la libertà da). In conclusione possiamo sostenere che in un federalismo fiscale, "alla Lega", il 70% di tutte le entrate deve rimanere nei ri-

spettivi territori, il 15% deve essere impiegato per la perequazione e il restante 15% fa i conti con il vincolo del debito pubblico.

[presidente centro Erasmo, Gioia, Bari]

Cercasi un fine

agendo agendo agendo agendo agendo agendo

Siamo lieti di annunciarvi che abbiamo rinnovato il nostro sito, in grafica e in contenuti.

Visita www.cercasiunfine.it

Grazie al paziente e costante lavoro del nostro webmaster, Vito Cataldo, abbiamo cercato di rendere il sito più agevole nella consultazione. Sulla destra troverete una piccola novità: lettere da... Alcuni amici di Cercasi, residenti all'estero, si sono impegnati a scriverci, ogni tanto, una lettera su temi che interessano loro e noi. Vi invitiamo a interloquire con essi, inviando lettere di risposta alla redazione, che saranno pubblicate con eventuali repliche degli autori.

Attendiamo vostri contributi!!!

Sul sito trovate anche uno spazio, in pagina centrale, dedicato alla nostra Associazione, per scambiare e comunicare notizie ed eventi.

Per coloro che non sono ancora iscritti alla nostra mailing list, possono inviare il loro indirizzo mail a redazione@cercasiunfine.it

Le scuole di politica, del circuito di Cercasi un fine, attive quest'anno sono:

Siamo lieti di accogliere due nuove scuole: a Gioia del Colle (BA) e a Palo del Colle (BA), che seguiranno il primo anno del nostro itinerario:

- **Gioia del Colle** (BA), organizzata dal Centro Studi Erasmo scuolapolgioia@cercasiunfine.it
- **Palo del Colle** (BA) scuolapolpalo@cercasiunfine.it

Il secondo anno del nostro itinerario a

- **Gravina in Puglia** (BA) scuolapolgravina@cercasiunfine.it
- **Orta Nova** (FG) scuolapolortanova@cercasiunfine.it

Il terzo anno del nostro itinerario a

- **Trani** (BA) scuolapoltrani@cercasiunfine.it
- **Andria** (BA) scuolapolandria@cercasiunfine.it

Per i programmi, le iscrizioni on-line e le altre informazioni:

www.cercasiunfine.it
tasto: le scuole di politica.

periodico di cultura e politica

anno 5 n. 36 • reg. presso il Tribunale di Bari, n. 23/2005.

direttore responsabile: Rocco D'AMBROSIO

redazione: Franco FERRARA, Pasquale BONASORA, Emanuele CARRIERI, Carole CEOARA Massimo DICHIOLLA, Vito DINOIA, Domingo ELEFANTE, Franco GRECO, Pino GRECO, Pina LIUNI, Antonella MIRIZZI, Paola NOCENT, Fabrizio QUARTO.

sede dell'editore e della redazione:

ASSOCIAZIONE CERCASI UN FINE ONLUS,

via Carlo Chimienti, 60 70020 Cassano (BA)

tel. 080 3004808 - fax 080 776347

associazione@cercasiunfine.it • redazione@cercasiunfine.it

Per contributi: CCP N. 000091139550, intestato a

ASSOCIAZIONE CERCASI UN FINE

via C. Chimienti, 60 70020 Cassano delle Murge (BA);

l'accredito bancario con la stessa intestazione e lo stesso numero

del CPP presso Poste Italiane

IBAN IT67V076010400000091139550.

grafica e impaginazione: Michele Guerra, mail: inguerra@libero.it

stampa: LITOPRESS 70123 BARI Prov. Bari-Modugno

Z.A. Largo degi Stagnini tel. 080 5321065 www.litopress.eu

web master: Vito Cataldo

Periodico promosso da

SCUOLE DI FORMAZIONE ALL'IMPEGNO SOCIALE E POLITICO

dell'Associazione Cercasi un fine presenti a

Massafra (TA) dal 2002; Cassano delle Murge (BA) dal 2003;

Bari (in due sedi: Salesiani e Parrocchia Prez. Sangue - Agesci 12), dal 2004;

Minervino Murge (BA) dal 2004; Gioia del Colle (BA) dal 2005;

Putignano (BA) dal 2005; Taranto dal 2005;

Conversano (BA) dal 2005; Trani (BA) dal 2006;

Andria (BA) dal 2007; Orta Nova (FG) dal 2007;

Gravina in Puglia (BA) e Palo del Colle (BA) dal 2008.

in collaborazione con

ERASMO ONLUS - CENTRO DI RICERCA FORMAZIONE E

DOCUMENTAZIONE SULL'EUROPA SOCIALE - Gioia del Colle (BA)

La citazione della testata Cercasi un fine è tratta da SCUOLA DI BARBIANA, Lettera ad una professoressa, LEF, Firenze, 1967

I dati personali sono trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003; i diritti ed il copyright © di foto e disegni sono dei rispettivi autori ed editori; la pubblicazione su questa testata non ne comporta l'uso commerciale.

Siamo grati a tutti coloro che ci sostengono con la loro amicizia, con i loro contributi intellettuali ed economici. In piena autonomia, in un clima di dialogo e nel rispetto delle posizioni di tutti e dei ruoli ricoperti, siamo ben lieti di poter fare tratti di strada

In compagnia di...

Luigi ADAMI, Paolo ANDRIANO, Gianvincenzo ANGELINI DE MICCOLIS, Giulia e Filippo ANELLI, Giuseppe e Marilena ANZELMO, Francesca AVOLIO, Giovanna e Pierluigi BALDUCCI, Angela BARBANENTE, Eleonora BARBIERI MASINI, Adelina BARTOLOMEI, Sergio BERNAL RESTREPO, Angela BILANZUOLI, Vito BONASORA, Nicola CACUCCI, Teresa CACCHIONE, Domi CALABRESE, Gianni CALIANDRO, Mariolina e Andrea CANNONE, Salvatore CANZANO, Annalisa CAPUTO, Maria CAPUTO, Adriano CARICATI, Vincenzo CARICATI, Raffaella CARLONE, Giuseppe CASALE, Vito CASTIGLIONE MINISCHETTI, Sario CHIARELLI, Franco CHIARELLO, Luigi CIOTTI, Chiara e Nicola COLAIANNI, Flora COLAVITO, Gherardo COLOMBO, Giuseppe COTTURRI, † Imelda COWDREY, Maria e Antonio CURCI, Carmela e Mario D'ABBICCO, Leonardo D'ALESSANDRO, Lucia e Rocco D'AMBROSIO, Pasqua DEMETRIO, Peppino DE NATALE, Luigi DE PINTO, Mimmo DE SANTIS, Carmela DIBATTISTA, Maria DI CLAUDIO, Anna Maria DI LEO, Domenico DI LEO, Maria Luisa e Erio DI LISO, Danilo DINOI, Monica DI SISTO, † Salvatore DI STASO, Elena e Michele EMILIANO, Rosalba FACECCHIA, Nunzio FALCICCHIO, Mary Grace e Donato FALCO, Ester, Lilly e Paola FERRARA, Ignazio FRACCALVIERI, Antonio GAGLIONE, Mariella e Fabio GELAO, Annamaria e Giuseppe GENTILE, Francesco GIUSTINO, Ida GRECO, Silvia GODELLI, Nica e Michele GUERRA, Patrizia e Mimmo GUIDO, Mariateresa e Oscar IARUSSI, Marco IVALDO, Raniero LA VALLE, Nunzio LILLO, Gaetana LIUNI, Gianni LIVIANO, Rosina e Aldo LOBELLO, Federica e Alfredo LOBELLO, Mariapia LOCAPUTO, Fiorenza e Mario LONARDI, Franca LONGHI, Vincenzo LOPANO, Franco LORUSSO, Dino LOVECCHIO, Nicola LUDOVICO, Maria MAGLI, Matteo MAGNISI, Vito MAROTTA, Antonio MARTINELLI, Angela e Eugenio MARTIRADONNA, Giuseppe MASTROPASQUA, Michele MATTÀ, Anna e Antonio MIACOLA, Gianluca MIANO, Vito MICCOLIS, Vito MICUNCO, Vito MIGNOZZI, Eulalia MIRIZIO, Maria MITOLA, Giovanni MORO, Giuseppe MORO, Alba e Niki MUCIACCIA, Vito NANNA, Walter NAPOLI, Mariaceleste NARDINI, Mimmo NATALE, Beatrice NOTARNICOLA, Tina e Filippo NOTARNICOLA, Renato NOTARO, Nicola OCCHIOFINO, Roberto OLIVERI DEL CASTILLO, Leoluca ORLANDO, Giuseppe PAGANO, Antonio PANICO, Maria PANZA, Giovanni PARISI, Salvatore PASSARI, Edo PATRIARCA, Pasquale PELLEGRINI, Natale PEPE, Antonio PETRONE, Silvia PIEMONTE, Elvira e † Alfredo PIERRI, Rosa PINTO, Federico PIRRO, Cosimo POSI, Giovanni PROCACCI, Luigi RENNA, Giovanni RICCHIUTI, Francesco RICCI, Vincenzo ROBLES, Annarosa e Roberto ROSSI, Grazia ROSSI, Antonio RUBINO, Maria RUBINO, Giacomo RUGGIERI, Giuseppe RUSCIGNO, Francesco RUSSO, Rosa e Antonello RUSTICO, Angelo SABATELLI, Alda SALOMONE, Luca SANTORO, Maria Gabriella e Vincenzo SASSANELLI, Margaret e Gegè SCARDACCIONE, Piero SCHEPISI, Maristella e Antonello SCHIAVONE, Francesca e Italo SCOTONI, Letizia e Francesco SEMERARO, Giuseppe SICOLO, Antonella SISTO, Bartolomeo SORGE, Michele SORICE, Lucia e Franco SOTTILE, Enzo SPORTELLI, Laura TAFARO, Sergio TANZARELLA, Nicia e Alessandro TORRE, Emiliana TRENTADUE, Maria TRICARICO, Ennio TRIGGIANI, Antonio TROISI, Nichi VENDOLA, Emilia e Domenico VITI, Tiziana e Costantino VOLPE, Elvira ZACCAGNINO, Alex ZANOTELLI.

e di...

padri Gesuiti della Cappella dell'università di Bari, Suore dello Spirito Santo di Bari, Gruppo "Per il pluralismo e il dialogo" di Verona, AICO Puglia, Suore di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea, Fraternità Cappuccina di Bari-Fesca.

Per l'elenco completo si veda il nostro sito.